



Tribunale Ordinario di Ravenna  
SEZIONE CIVILE  
Settore lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N. 692 DELL'ANNO 2018

Oggi 28/03/2019 innanzi al giudice dott. Dario Bernardi, sono comparsi:

Per la parte ricorrente l'avv. SILVESTRI il quale si riporta ai propri atti ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in ricorso; si oppone ai mezzi avversari; è presente la parte personalmente; rappresenta che il licenziamento dal precedente datore di lavoro è stato impugnato, ma non documentato per irrilevanza nella presente sede; in caso di necessità di tale documento, offre il deposito dello stesso;

Per la parte resistente CO.FA.RI. l'avv. MINGUZZI il quale si riporta ai propri atti ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in memoria difensiva; si oppone ai mezzi avversari; eccepisce la tardività del deposito del documento così come offerto dai ricorrenti in data odierna;

Per la parte resistente LA CISA l'avv. BONANONI GIANLUCA in sostituzione giusta delega il quale si riporta ai propri atti ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in memoria difensiva; si oppone ai mezzi avversari; eccepisce la tardività del deposito del documento così come offerto dai ricorrenti in data odierna;

i difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi.

Il giudice

esperita la discussione orale si ritira in camera di consiglio all'esito della quale dà lettura della sentenza con motivazione contestuale.

Il giudice

Dott. Dario Bernardi



N. R.G. 692/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 692/2018 promossa da:

**[REDACTED]** e **[REDACTED]** rappresentato e difeso dall'avv.  
SILVESTRI MAURO

**RICORRENTE**

*contro*

**CO.FA.RI. COMPAGNIA FACCHINI RIUNITI SOC COOP A R.L.** rappresentato  
e difeso dall'avv. MINGUZZI MONICA

**RESISTENTE**

*e contro*

**LA CISA TRASPORTI INDUSTRIALI S.R.L.** rappresentato e difeso dall'avv.  
FRANCO TOFFOLETTO

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso [REDACTED] e [REDACTED] domandavano “in via principale: - dichiarare che di fatto tra la società LOGISTICA FERRARI s.r.l. e la società LA CISA Trasporti Industriali s.r.l. e fra tra la società LOGISTICA FERRARI s.r.l. e CO.FA.RI- Compagnia Facchini Riuniti Soc coop a r.l. è intervenuta la cessione del ramo di azienda riguardante i servizi di movimentazione dei coil all'interno dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna il carico e lo scarico di questi così come descritto in narrativa nelle varie fasi; - dichiarare l'avvenuto passaggio dei sig.ri [REDACTED], [REDACTED] per successione nell'appalto ai sensi dell'art. 2112 c.c. alle dipendenze di CO.FA.RI. Soc cooperativa a r.l. in persona del legale rapp. pro tempore o, qualora dall'istruttoria si accertasse unicamente il passaggio di fatto di ramo d'azienda unicamente tra LOGISTICA FERRARI s.r.l. e LA CISA Trasporti Industriali s.r.l. dichiarare l'avvenuto passaggio dei sig.ri [REDACTED], [REDACTED] per successione nell'appalto ai sensi dell'art. 2112 c.c. alle dipendenze di LA CISA Trasporti Industriali s.r.l. e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Cooperativa CO.FA.RI. o con la Società LA CISA Trasporti, con inquadramento al livello 3s del ccnl Autotrasporti Merci e Logistica dalla data di intimazione di costituzione del rapporto di lavoro inviata alle convenute il 3 gennaio 2018”; - condannare CO.FA.RI. Soc cooperativa a r.l., o qualora dall'istruttoria si accertasse il passaggio di fatto di ramo d'azienda unicamente tra LOGISTICA FERRARI s.r.l. e LA CISA Trasporti Industriali s.r.l. condannare la soc. LA CISA Trasporti al pagamento a favore del sig. Andriuta del sig. Tata, delle mensilità intercorse tra la data di intimazione alla costituzione del rapporto di lavoro (3 gennaio 2018) alla effettiva reintegra; - condannare LA CISA Trasporti Industriali s.r.l. al pagamento a favore del sig. [REDACTED] del sig. [REDACTED] delle mensilità intercorse tra la data di intimazione alla costituzione del rapporto di lavoro (3 gennaio 2018) alla effettiva



*reintegra”.*

Essenzialmente lamentano che nell’ambito di una vicenda di cambio di appalto, si sia realizzato nella sostanza un trasferimento di azienda, concluso per loro con un licenziamento (ad opera di LOGISTICA FERRARI, loro datore di lavoro) per motivo economico (perdita del subappalto con LA CISA TRASPORTI).

Nello specifico allegano che *“Da quanto emerso da un incontro sindacale svoltosi in data 29 settembre 2017 (doc. n. 7), l’attività di movimentazione precedentemente affidata a LOGISTICA FERRARI è stata oggetto di nuovi accordi e contratti fra diverse società: la Società LA CISA Trasporti Industriali gestisce in forma diretta l’attività di movimentazione di servizio alle linee denominate Centro Servizi e Decapaggio; la Società Marcegaglia, anche avvalendosi di società già presenti all’interno dello stabilimento (LB COOP), gestisce le attività di carico e scarico svolte dai carropontisti presso le aree di stoccaggio delle linee di produzione; le attività connesse alle attività di movimentazione a ridosso della banchina, la gestione dei magazzini e il carico/scarico treni è stato assegnata dalla Società LA CISA in subappalto alla CO.FA.RI. In realtà, l’attività di carico e scarico è stata affidata alla LA CISA Trasporti e subappaltata a CO.FA.RI.”.*

CO.FA.RI. COMPAGNIA FACCHINI RIUNITI SOC COOP A R.L. e LA CISA TRASPORTI INDUSTRIALI S.R.L., con separate memorie, resistevano alla domanda.

La causa era istruita con prove documentali, sulla base della documentazione in atti e di quelle allegazioni fattuali condivise dalle parti.

Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno a delineare.

La vicenda è quella che ha riguardato la cessazione del subappalto eseguito all’interno dello stabilimento MARCEGAGLIA ad opera di LOGISTICA FERRARI.

In particolare LA CISA, che opera quale appaltatore del Gruppo Marcegaglia presso lo stabilimento di Ravenna, con contratto d’appalto del 4 maggio 2016, e relativo al periodo 31 agosto 2016 – 31 agosto 2017, subappaltava a LOGISTICA FERRARI lo svolgimento dei seguenti servizi:



- movimentazione del materiale in entrata da navi, treni e camion;
- movimentazione per carico di treni e camion con *stacker*;
- alimentazione imbarchi;
- alimentazione decapaggi;
- alimentazione centro servizi;
- trasferimenti interni tra i vari capannoni, tra campate e da interno capannone verso l'esterno;
- movimentazioni per sottobordo (sbarchi e/o imbarchi);
- avvicinamenti vari di materia prima;
- movimentazione di materia prima da ripristinare;
- riordino dei magazzini della materia prima (compattazione cataste, rifacimento cataste, movimentazioni inventariali).

Il 30 giugno 2017 ed il 27 luglio 2017, LA CISA sottoscriveva, rispettivamente, con Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. e Marcegaglia Specialties S.p.A. due contratti di appalto di servizi aventi ad oggetto la gestione delle movimentazioni di *coils*, nastri e lamiere.

Rispetto al precedente appalto entrambi i contratti specificavano che le movimentazioni di materiale tramite carroponete sarebbero state svolte, direttamente o tramite altri appaltatori dal Gruppo Marcegaglia.

LOGISTICA FERRARI, con comunicazione del 3 agosto 2017 inviata a LA CISA e per conoscenza alle strutture territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, informava di non essere nelle condizioni di sottoscrivere un nuovo contratto di subappalto, comunicando che a decorrere dal successivo 1.9.2017 l'intera forza lavoro (costituita da 44 dipendenti a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato con scadenza 1.9.2017) sarebbe risultata in esubero, non avendo il datore di lavoro altre attività da svolgere nel territorio ravennate.

Il 31 agosto 2017, si teneva un incontro tra LA CISA, il Gruppo Marcegaglia e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e SGB all'esito del quale le parti



siglavano un accordo teso a *“limitare l’esubero di personale ad oggi previsto e di ricollocare una quota importante dei lavoratori all’interno dello stabilimento”* e che prevedeva che *“LA CISA Trasporti Industriali srl prenderà in carico diretto una parte delle attività oggetto del contratto di appalto stipulato con la Marcegaglia SPA.. In conseguenza di ciò LA CISA Traporti Industriali srl assumerà il numero massimo di lavoratori a tempo indeterminato di LOGISTICA FERRARI compatibile con le proprie esigenze organizzative”*.

In esecuzione di ciò LA CISA assumeva, con decorrenza 25 settembre 2017, 16 lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento che sarebbero stati impiegati presso lo stabilimento Marcegaglia.

Il 16 ottobre 2017 LA CISA comunicava ai Ricorrenti (e a tutti gli altri lavoratori ancora in esubero) l’impegno ad assumerli nel cantiere presso lo stabilimento di ABS - Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. in Pozzuolo del Friuli (UD).

Quanto ai lavoratori di LOGISTICA FERRARI in esubero:

- n. 17 venivano assunti da LA CISA, uno dei quali (il Signor Scutaru Iurie) per l’appalto ABS in Pozzuolo del Friuli (UD);
- n. 17 venivano assunti da CO.FA.RI.;
- n. 1 veniva assunto da LB Società Cooperativa;
- n. 2 rimanevano alle dipendenze di LOGISTICA FERRARI accettando un trasferimento in un’altra sede;
- n. 4 accettavano la risoluzione del rapporto di lavoro con LOGISTICA FERRARI a fronte del riconoscimento di un incentivo all’esodo.

Inoltre, il 1.9.2017, LOGISTICA FERRARI aveva avviato la procedura di riduzione del personale ai sensi della legge n. 223/1991, inviando la relativa comunicazione a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e SGB, al termine della quale il numero dei lavoratori in esubero si riduceva ad 8, tra cui i ricorrenti.



Di questi, tre venivano assunti da CO.FA.RI., facendo scendere il numero definitivo degli esuberanti a cinque (ma come si dirà subito oltre anche uno dei ricorrenti nelle more del presente giudizio veniva assunto a tempo indeterminato da CO.FA.RI.).

Venendo alla vicenda del cambio appalto con ingresso di CO.FA.RI., in data 31.07.2017 veniva sottoscritto un primo contratto di subappalto tra le odierne resistenti (uguale a quello che prima legava LA CISA a LOGISTICA FERRARI), contratto che in data 08.09.2017 veniva tra le stesse consensualmente risolto, in ragione della parziale modifica dell'oggetto contrattuale, che veniva ridotto.

In data 21.09.2017 venivano ridefiniti i rapporti contrattuali tra le odierne resistenti, mediante la sottoscrizione di appositi contratti, aventi decorrenza l'1.10.2017 e scadenza il 31.12.2018, con rinnovazione tacita

Il nuovo contratto di subappalto non prevedeva più lo svolgimento dell'attività di movimentazione di servizio alle linee denominate centro servizi e decapaggio ad opera del subappaltatore (CO.FA.RI.), attività che invece LOGISTICA FERRARI aveva svolto.

A questo punto deve richiamarsi il disposto di cui alla nuova versione dell'art. 29, 3° comma D.Lgs. n. 276/2003, ai sensi del quale *“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”*.

Si premette che, per l'applicazione di tale disposizione al caso di specie, già vi sono alcuni dubbi, posto che si versa al di fuori dell'ipotesi in cui *“L'acquisizione del personale”* sia avvenuta *“in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”*, posto che l'acquisizione della forza lavoro avveniva su base volontaria.

Questo implicherebbe già di per sé la non applicazione della disposizione stessa (che, in



realtà, è volta ad escludere, in presenza di alcuni presupposti, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. sulla base dei principi di derivazione comunitaria in materia di trasferimento di azienda e tutela dei lavoratori) e l'applicazione della disciplina comune.

In ogni modo, come si dirà più oltre, anche applicando l'art. 29, 3° comma e il criterio della "discontinuità" le conclusioni saranno sempre quelle dell'avvenuto trasferimento di azienda.

Sempre a fini interpretativi, si ricorda che la precedente versione della disposizione in questione, anteriore alla modifica apportata dall'art. 30 della L. n. 122/2016, prevedeva che: *"L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"*.

La norma era interpretata – al fine di armonizzarla con il diritto europeo – dalla S.C. nel senso che *"In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del "know how" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla Dir. n. 2001/23/CEE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda"* (Cass. n. 24972/2016).

In particolare, la direttiva 2001/23 costituisce la codificazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61,



pag. 26), come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 201, pag. 88).

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 dispone quanto segue:

- a) *“La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.*
- b) *Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.*
- c) *La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva”.*

L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, prevede quanto segue:

*“I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario”.*

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23:

*“Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione”.*

Devono a questo punto richiamarsi i principi del diritto dell'unione europea così come ricavabili dalla giurisprudenza della C.G.U.E., rilevanti nel caso concreto, così come



riaffermati da ultimo dalla recente sentenza 7.8.2018, **Colino Sigüenza**:

“28 *In limine, occorre ricordare che la Corte ha giudicato che l’ambito di applicazione della direttiva 2001/23 si estende a tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale, di conseguenza, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa, a prescindere dal trasferimento della proprietà degli elementi materiali (sentenza del 26 novembre 2015, *Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios*, C-509/14, EU:C:2015:781, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).*

29 *Secondo una costante giurisprudenza della Corte, lo scopo della direttiva 2001/23 è di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’entità economica, a prescindere da un cambiamento del proprietario. Il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento ai sensi di tale direttiva, consiste dunque nel fatto che l’entità in questione conservi la propria identità, il che si desume segnatamente dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa (sentenza del 9 settembre 2015, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, C-160/14, EU:C:2015:565, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).*

30 *Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi costituiscono, tuttavia, soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (sentenza del 9 settembre 2015, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, C-160/14, EU:C:2015:565, punto 26 e*



giurisprudenza ivi citata).

31 In particolare, la Corte ha evidenziato che l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi (sentenza del 9 settembre 2015, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, C-160/14, EU:C:2015:565, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

32 A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, in un settore in cui l'attività sia fondata essenzialmente sulla manodopera, l'identità di un'entità economica non può essere conservata qualora la grande maggioranza del personale della stessa non venga riassunta dal presunto cessionario (sentenza del 26 novembre 2015, *Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios*, C-509/14, EU:C:2015:781, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

33 Per contro, in un settore nel quale l'attività sia fondata essenzialmente sulle attrezzature, la mancata riassunzione, da parte della nuova impresa, del personale che il suo predecessore destinava all'esecuzione della stessa attività non è sufficiente per escludere l'esistenza di un trasferimento di un'entità che conserva la sua identità ai sensi della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2015, *Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios*, C-509/14, EU:C:2015:781, punto 41).

38 A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, in particolare, che il fatto che gli elementi materiali rilevati dal nuovo imprenditore non appartengano al suo predecessore, ma siano stati semplicemente messi a disposizione dal committente non può indurre a escludere l'esistenza di un trasferimento d'impresa ai sensi di detta direttiva (sentenza del 26 novembre 2015, *Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios*, C-509/14, EU:C:2015:781, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

41 Si aggiunga che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la sospensione temporanea, durata soltanto qualche mese, delle attività dell'impresa non è tale da escludere che l'entità economica di cui trattasi nel procedimento principale abbia



*mantenuto la sua attività e, quindi, da negare l'esistenza di un trasferimento d'impresa, ai sensi della medesima direttiva* (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, C-160/14, EU:C:2015:565, punto 31).

42 *In proposito, la Corte ha dichiarato, in particolare, che il fatto che l'impresa fosse, al momento del trasferimento, temporaneamente chiusa e non avesse dipendenti al suo servizio costituisce sicuramente un elemento da prendere in considerazione al fine di valutare se sia stata trasferita un'entità economica ancora esistente. Tuttavia, la chiusura temporanea dell'impresa e l'assenza continuativa di personale al momento del trasferimento non sono di per sé tali da escludere l'esistenza di un trasferimento d'impresa, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (sentenza del 15 giugno 1988, *Bork International e a.*, 101/87, EU:C:1988:308, punto 16 e giurisprudenza ivi citata)".*

Nel caso di specie, alla luce di tutti tali principi, risulta sussistente un trasferimento di azienda, sia che si applichi l'art. 29, 3° comma, sia che non lo si applichi.

Il servizio prima svolto da LOGISTICA FERRARI (con 44 dipendenti a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato, con mezzi in parte propri – 3 autocarri – e in larga parte – 18 altri mezzi – noleggiati a freddo da LA CISA) è stato successivamente smembrato in due parti.

Una prima (carroponti) gestita dalla committente MARCEGAGLIA con un appalto a ditta terza (LB S.C.) ed una seconda affidata a LA CISA.

Quest'ultima parte, che è quella da tenere in considerazione ai fini che qui rilevano, si rivela se non esattamente identica alla gestione in precedenza esercitata da LOGISTICA FERRARI, assolutamente in linea di continuità rispetto a quest'ultima, essendo caratterizzata, peraltro, da un notevole passaggio di mezzi assolutamente necessari per svolgere l'appalto, oltre che di personale.

A sua volta, poi, LA CISA ha trasferito parte di tale attività a CO.FA.RI in subappalto, trattenendo una parte dell'attività (ausilio al decapaggio e centro servizi interni), attualmente gestita direttamente da LA CISA (e in precedenza appannaggio di



LOGISTICA FERRARI).

Venendo ad analizzare le caratteristiche dell'attività svolta in precedenza da LOGISTICA FERRARI, se ne ricava una organizzazione di mezzi e persone non fondata essenzialmente sulla manodopera, bensì piuttosto sull'attrezzatura, posto che senza la stessa l'appalto non avrebbe potuto indubbiamente essere eseguito (trattandosi di movimentare all'interno di uno stabilimento industriale pesantissimi semilavorati e prodotti finiti di metallo a mezzo trattori, carrelli, carroponti etc.).

In relazione ai mezzi impiegati per svolgere tali attività di movimentazione, si premette che si tratta di un notevole apporto di materiali specifici, di rilevante costo economico (come emerge dalle fatture del noleggio in atti).

I ricorrenti allegano la circostanza “...*che suddetti mezzi erano di proprietà della società LA CISA Trasporti Industriali s.r.l. tranne tre autoarticolati, ora camion di proprietà di LOGISTICA FERRARI utilizzati dalle società subentrate*” (ed il capitolo di prova al riguardo formulato è il n. 6 “*Vero che dopo l'uscita dall'appalto di LOGISTICA FERRARI s.r.l., questa ha ceduto i suoi mezzi per la movimentazione a LA CISA Trasporti s.r.l., che ha a sua volta ha noleggiato alla Cooperativa CO.FA.RI*”).

È allegato e documentalmente provato che LOGISTICA FERRARI si servisse (oltre che di tre autoarticolati) di mezzi ricevuti in noleggio a freddo da CISA TRASPORTI.

Vi è in atti un contratto di noleggio di 18 mezzi tra CISA e LOGISTICA FERRARI.

CISA ha ammesso di avere acquistato tre autotreni di proprietà di LOGISTICA FERRARI (“*Con riferimento all'acquisto da parte di LA CISA di tre autotreni già di proprietà di LOGISTICA FERRARI si segnala che tali mezzi vengono utilizzati solo sporadicamente e per far fronte a situazioni di emergenza...In ogni caso, rappresentano un numero assolutamente esiguo rispetto a quello complessivo dei mezzi impiegati nell'appalto e quindi risultano irrilevanti ai fini della continuità tecnico-produttiva che controparte cerca di accreditare in riferimento ai due differenti appalti*”).

Pertanto, l'attrezzatura in questione (al pari della manodopera) transitava per essere utilizzata da due dei tre soggetti chiamati a sostituire LOGISTICA FERRARI nella parte assolutamente preponderante dell'appalto.



La strumentazione stessa era in parte di LA CISA e da quest'ultima è stata nuovamente noleggiata a CO.FA.RI.

Parte dell'attrezzatura di LOGISTICA FERRARI è stata addirittura acquistata da LA CISA.

In sostanza, il compendio di mezzi pesanti in precedenza utilizzato da LOGISTICA FERRARI per svolgere il proprio appalto è essenzialmente ancora in loco ed è chiamato a svolgere le medesime attività.

Del tutto irrilevante si presenta, invece, il titolo giuridico in forza del quale avviene tale utilizzo, posto che il complesso aziendale si caratterizza non solo per beni in proprietà, ma anche per tutta quella serie di rapporti giuridici obbligatori (tra i quali evidentemente anche i contratti di approvvigionamento – qui noleggio – dei beni mobili strumentali) che ineriscono l'esercizio dell'impresa e che, ai sensi dell'art. 2558 c.c. sono soggetti a successione (*“Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”*).

Peraltro, la concreta dinamica economica ha fatto sì che si realizzasse, di fatto, proprio l'ipotesi successoria di cui all'art. 2558 c.c., laddove, nella sostanza delle cose, gli stessi beni in precedenza noleggiati a LOGISTICA FERRARI (per l'esercizio dell'azienda al fine di svolgere l'appalto) sono ora stati noleggiati a CO.FA.RI. (sempre per l'esercizio dell'azienda al fine di svolgere lo stesso appalto, ridotto tuttavia nell'oggetto), pur senza fare apparire una formalizzazione dell'atto di cessione di azienda.

Del tutto analogamente, in relazione alla parte di appalto ex LOGISTICA FERRARI rientrata in LA CISA e da quest'ultima ora svolta direttamente, l'utilizzo di tali mezzi strumentali da parte di quest'ultima lascia giungere alle stesse conclusioni.

Anche buona parte del personale in precedenza utilizzato da LOGISTICA FERRARI è ancora sul posto e svolge le medesime attività, in parte contrattualizzato CO.FA.RI, in parte contrattualizzato LA CISA.

In conclusione, l'entità economica aziendale è transitata sicuramente da LOGISTICA



FERRARI a LA CISA (e da quest'ultima in parte poi trasferita a CO.FA.RI. per l'esecuzione di un subappalto).

Come già detto, il personale è transitato dal precedente subappaltatore al subcommittente e al nuovo subappaltatore senza alcun vincolo legale o negoziale (“*in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto*”), bensì su base volontaria.

Ciò escluderebbe (stando al tenore letterale inequivoco della disposizione) l'applicabilità dell'art. 29, 3° comma.

Ne conseguirebbe che il transito (nelle vicende obbligatorie sopra esaminate: noleggio, rinoleggio, acquisto, uso diretto) dei mezzi strumentali e di buona parte del personale renderebbe evidente la vicenda circolatoria dell'azienda.

Tuttavia, anche volendo applicare lo stesso l'art. 29, 3° comma non si giungerebbe comunque all'applicazione della clausola di esclusione (che, trattandosi di previsione eccezionale rispetto alla regola soggiace – anche in applicazione del criterio della vicinanza della prova – alla regola di cui all'art. 2697, 2° comma c.c. c.c., con onere della prova a carico della parte che sostiene l'inesistenza della cessione).

Non vi sono, infatti, rilevanti “*elementi di discontinuità*” nell'esercizio dell'attività in precedenza assegnata a LOGISTICA FERRARI.

Non è rilevante la perdita dell'attività di utilizzo del carroponete, considerato come in relazione alla stessa vi è stata assunzione da parte del nuovo appaltatore (L.B. S.C.) di un solo addetto in precedenza in forza a LOGISTICA FERRARI (che, come detto, aveva quale compito anche la movimentazione a mezzo di carroponete), con la conseguente natura marginale di tale attività rispetto al restante appalto commissionato a quest'ultima.

Non è rilevante la divisione di attività tra LA CISA e CO.FA.RI, posto che l'attività nel suo complesso risulta comunque la stessa (ad eccezione dei carroponeti) in precedenza esercitata da LOGISTICA FERRARI ed appare integralmente riconducibile a LA CISA, che ha conferito il subappalto, noleggiando i relativi mezzi indispensabili per lo



svolgimento dello stesso.

D'altra parte anche l'attività negoziale quale l'affidamento di un subappalto rientra tra le obbligazioni che caratterizzano la gestione di una impresa (e che caratterizzano un compendio aziendale) e, dunque, la circostanza che LA CISA, rientrata in possesso dell'attività di gestione oggetto dell'appalto concluso con MARCEGAGLIA, abbia optato per assegnarne una parte ad un nuovo subappaltatore, trattenendone una quota per sé, è del tutto irrilevante.

Inoltre, come visto, tutti gli elementi aziendali (mezzi indispensabili per adempiere e buona parte del personale, quest'ultimo assunto, come detto, addirittura su base volontaria) sono nel complesso transitati nello svolgimento della nuova attività.

Peraltro, considerata la ratio di tutela e la funzione essenzialmente sostanzialistica ed antielusiva della disciplina comunitaria, l'articolazione di uno stesso servizio in precedenza svolto a livello uniaziendale, tra due diversi soggetti, uno in posizione di subappaltatore dell'altro risulta – laddove come nel caso di specie tutti gli altri elementi siano nel sostanziale e indiscutibile segno della continuità aziendale e di servizio – del tutto irrilevante, potendo anzi volere proprio celare un solo formale elemento di discontinuità in funzione elusiva della disciplina di tutela del lavoratore di matrice comunitaria e nazionale.

Peraltro, si osserva che è la stessa CO.FA.RI., nel momento in cui descrive le proprie scarse consistenze aziendali sul campo, per svolgere l'appalto in questione (*“A ciò si aggiunga che l'odierna resistente utilizza, nello svolgimento del servizio, non solo macchinari noleggiati dalla Cisa Trasporti Industriali s.r.l. ma anche beni di sua proprietà; la CO.FA.RI., infatti, è proprietaria del container destinato ad ufficio del capo cantiere, nonché dei pc, delle apparecchiature per la telefonia e di tutta l'attrezzatura da ufficio ivi contenuta; è altresì proprietaria delle “baracche” di cui dispone ogni capo squadra sulla banchina, nonché della “baracca-mensa” per le soste dei lavoratori e della cisterna del gasolio (doc. n. 8). Non pare, dunque, che si possa dubitare del fatto che la CO.FA.RI. non sia dotata di una propria organizzazione*



*strumentale e di lavoro*”: dunque, a parte un container, computer e qualche baracca di valore indefinito ma non certamente nemmeno paragonabile ai costi dei mezzi forniti da LA CISA ed al valore di noleggio degli stessi) a fornire più di un elemento per concludere nel senso che in realtà, lo schema negoziale effettivo e concreto perseguito da LA CISA e CO.FA.RI. nel loro agire contrattuale, addirittura potrebbe non essere riconducibile tanto alla causa dell'appalto, quanto piuttosto a quella dell'affitto (del ramo) di azienda, evidenziandosi vieppiù l'irrilevanza della formale scissione in due parti “esecutive” dell'originario appalto di LOGISTICA FERRARI.

Devono in conclusione qui richiamarsi i principi giurisprudenziali comunitari sopra esposti e in forza dei quali **“in un settore nel quale l'attività sia fondata essenzialmente sulle attrezzature, la mancata riassunzione, da parte della nuova impresa, del personale che il suo predecessore destinava all'esecuzione della stessa attività non è sufficiente per escludere l'esistenza di un trasferimento di un'entità che conserva la sua identità ai sensi della direttiva 2001/23”, “l fatto che gli elementi materiali rilevati dal nuovo imprenditore non appartengano al suo predecessore, ma siano stati semplicemente messi a disposizione dal committente non può indurre a escludere l'esistenza di un trasferimento d'impresa ai sensi di detta direttiva”** e **“Il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento ai sensi di tale direttiva, consiste dunque nel fatto che l'entità in questione conservi la propria identità, il che si desume segnatamente dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa”**.

Circa il soggetto cessionario di azienda, in relazione a [REDACTED] anche alla luce della sua riassunzione ad opera di CO.FA.RI. e dunque del transito del singolo lavoratore alla parte di appalto oggetto di subappalto a quest'ultima, va pronunciato che il titolo di tale trasferimento è quello di cui all'art. 2112 c.c., con l'inquadramento conseguente e con condanna al pagamento in favore del lavoratore delle mensilità intercorse tra la data di intimazione alla costituzione del rapporto di lavoro (3 gennaio 2018) e la data della riassunzione.

Proprio in virtù di tali statuizioni (e dell'accertamento che il passaggio è avvenuto ex art.



2112 c.c. e non quale nuova assunzione, con tutte le conseguenze di legge), l'interesse del lavoratore [REDACTED] al presente giudizio e alle domande nello stesso formulate è a tutt'oggi specifico, concreto e persistente.

In relazione ad [REDACTED] invece, non essendovi stata alcuna riassunzione e non potendosi sapere a quale parte dell'appalto lo stesso sarebbe stato destinato, il soggetto cessionario di azienda è e resta il *dominus* dell'intera vicenda successoria dell'azienda, ossia LA CISA, nei confronti della quale deve dichiararsi l'avvenuto passaggio del lavoratore ai sensi dell'art. 2112 c.c. e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l'inquadramento di cui al precedente rapporto con LOGISTICA FERRARI e con condanna di LA CISA al pagamento, in favore del lavoratore, delle mensilità intercorse tra la data di intimazione alla costituzione del rapporto di lavoro (3 gennaio 2018) sino alla effettiva reintegra.

Alla luce di tutto quanto scritto, devono essere esaminate le eccezioni preliminari svolte dalle resistenti.

Innanzitutto l'eccezione ex comma 4 dell'art. 32 della L. n. 183/2010, ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:*

- a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;*
- b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;*
- c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;*
- d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un*



*rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.*

La lettera d) non può rilevare in alcun modo, posto che, come recentemente statuito dalla S.C. *“Nell'ipotesi di cambio di gestione dell' appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo; detta norma presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale”* (Cass. n. 13179/2017).

Nemmeno risulta applicabile la lettera c) (*“cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento”*), posto che formalmente non si è avuto alcun negozio di cessione e che, dunque, l'azione del lavoratore è volta a superare un difetto formale con accertamento di una realtà sostanziale diversa da quella che formalmente, contrattualmente, le parti hanno inteso fare apparire.

Qui, poi, non si è verificato il trasferimento della posizione lavorativa, che anzi è stato escluso e contestato dalle parti contrattuali del negozio di cessione di azienda.

Inoltre, nemmeno sarebbe possibile, in tale contesto di assenza formale di elementi accertativi della cessione (il cui accertamento è per questo richiesto al giudice), stabilire un valido e inequivoco (si tratta di una decadenza con effetti esiziali sui diritti del lavoratore) *dies a quo*, posto che non si saprebbe certamente a quale momento ancorarlo: manca un elemento formale di conoscenza e la prova della cessione deve avvenire ai sensi dell'art. 2729 c.c., cercando di interpretare gli elementi concreti (che magari possono anche sopravvenire nel tempo) della gestione dell'appalto al fine di ricondurli o



meno ad una fattispecie di cessione di azienda.

Infine, si consideri come le norme in tema di decadenza sono eccezionali e non tollerano applicazioni estensive, né tantomeno analogiche.

L'utilizzo dell'espressione "*termine decorrente dalla data del trasferimento*" fa dunque riferimento al dato formale di un trasferimento di azienda formalizzato dalle parti e non può fare riferimento ad una "conoscenza di fatto" da parte del lavoratore "*degli elementi presuntivi a sostegno di un trasferimento di azienda dissimulato da un appalto*", posto che tali sintagmi fuoriescono evidentemente dall'ambito semantico della disposizione.

Francamente, in tale contesto, nulla sposta la qualità di operatore sindacale di uno dei ricorrenti, che a solo motivo di ciò non può essere evidentemente penalizzato nel fare valere un proprio diritto, come detto, non soggetto a decadenza.

Nemmeno l'assunzione del [REDACTED] può avere alcun effetto in tema di interesse ad agire, bensì, semmai, solo in tema di estensione oggettiva della presente pronuncia.

Infine, è del tutto irrilevante la mancata impugnazione del licenziamento irrogato da LOGISTICA FERRARI, che nemmeno è parte in causa e nei confronti della quale non vengono formulate conclusioni (posto comunque che il licenziamento in questione sarebbe avvenuto successivamente alla sostanziale cessione di azienda al nuovo imprenditore, alle cui dipendenze il lavoratore vuole lavorare).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) circa [REDACTED], accerta che la causale del passaggio a CO.FA.RI. è quella di cui all'art. 2112 c.c., con l'inquadramento conseguente e con condanna di quest'ultima al pagamento in favore del lavoratore delle mensilità intercorse tra la data di intimazione alla costituzione del rapporto di lavoro (3 gennaio 2018) e la



data della riassunzione;

- 2) circa **ANDRIETTA VALERIO** dichiara l'avvenuto passaggio del lavoratore ai sensi dell'art. 2112 c.c. a LA CISA TRASPORTI INDUSTRIALI S.R.L. e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l'inquadramento di cui al precedente rapporto con LOGISTICA FERRARI e con condanna di LA CISA TRASPORTI INDUSTRIALI S.R.L. al pagamento, in favore del lavoratore, delle mensilità intercorse tra la data di intimazione alla costituzione del rapporto di lavoro (3 gennaio 2018) sino alla effettiva reintegra.
- 3) condanna le resistenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % spese generali.

Ravenna, 28 marzo 2019

Il Giudice

dott. Dario Bernardi

